



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EurEta

Al Signor Segretario FederPeriti

e p.c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Roma, 19 giugno 2008

Ns. Prot. 4315/AB

Oggetto: Bozza di Statuto e di Regolamento dell'Organismo Unitario dei Periti Industriali

Il 5 aprile scorso, la XLVIII Assemblea dei Presidenti, dopo aver accolto con favore la proposta di dare vita ad un Organismo Unitario di Categoria, ha costituito un Comitato promotore e ha nominato cinque dei suoi componenti nelle persone di Amos Giardino, Ivano Manara, Maurizio Sansone, Nicolò Vitale, Gianni Scozzai,

Insieme a loro hanno preso parte ai lavori del Comitato il Presidente dell'EPPI Florio Bendinelli, il Presidente del CNPI Giuseppe Jogna e i delegati di EurEta e di FederPeriti, rispettivamente Salvatore Croce e Franco Goio.

Dopo l'ultima riunione del 18 giugno, il Comitato ha approvato la bozza di Statuto e di Regolamento che troverete in allegato.

Le vostre eventuali osservazioni dovrebbero pervenirci per iscritto almeno 3 giorni prima della XLIX Assemblea fissata, come sapete, per il 5 luglio prossimo a Roma.

Ringraziandovi per la collaborazioni, porgiamo i nostri migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Ferra)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)

Allegato: Bozza di Statuto e di Regolamento dell'OUI

STATUTO
DEL CONGRESSO NAZIONALE DEI PERITI
INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI E DELL'ORGANISMO
UNITARIO DEI PERITI INDUSTRIALI

PREAMBOLO

1.- I periti industriali e con loro i periti industriali laureati (di seguito ambedue identificati come periti industriali) svolgono funzioni di interesse generale nell'attività di professionisti del settore ingegneristico e, nel più vasto contesto sociale, contribuiscono, in una società evoluta e moderna che si basa su un efficiente sistema di sicurezza sociale, alla tutela dei cittadini e alla corretta realizzazione dei diritti e soddisfazione degli interessi, in tal modo concorrendo in maniera significativa all'economia del Paese. Essi si pongono in primo piano per la reale trasformazione del mondo economico attuale.

2.- Per lo svolgimento di tali importanti compiti i periti industriali nelle loro attività professionali devono essere liberi e non condizionabili da alcun potere politico o economico e devono anzi potersi proporre come soggetto politico, identificato nell'organismo unitario, legittimato in quanto tale alla più ampia ed articolata interlocuzione con i poteri e le istituzioni dello Stato e con tutti i protagonisti della vita politica e sociale. La sincronizzazione delle sinergie, dei valori e delle esperienze delle rappresentanze istituzionali unitarie è una necessità non solo in termini di manifestazione territoriale delle esigenze legate al ruolo ed al compito sociale del perito industriale, ma anche l'opportunità di esigere un più ampio confronto politico per la soluzione delle problematiche di interesse comune della categoria.

3.- L'attuazione di tale doveroso ruolo presuppone il mantenimento ed il rafforzamento delle istituzioni della categoria quali irrinunciabili garanzie non solo della autonomia del sistema ordinistico, ma anche delle qualità morali e delle capacità professionali della categoria.

4.- Parimenti il patrimonio di valori, di cultura e di proposta politica delle libere associazioni della categoria e dell'Ente di Previdenza, che costituisce riferimento di garanzia sociale fondamentale, è indispensabile presupposto ed ineliminabile contributo per una effettiva soggettività politica che consenta alla categoria di misurarsi con ampio confronto sui problemi e sugli interessi di carattere anche generale e quindi di esprimere il proprio autonomo pensiero propositivo.

5.- Sulla scia di altre significative esperienze, percorse positivamente da altre categorie professionali, considerando che la categoria ha celebrato, con cadenza non necessariamente periodica, diversi Congressi trattando argomenti di grande respiro professionale e sociale di assoluta attualità nelle varie epoche, la categoria ritiene di poter individuare proprio nello strumento del Congresso il luogo e l'occasione per confrontare le opinioni delle varie componenti e per esprimere in maniera unitaria le aspirazioni e le proposte che verranno avanzate.

Alla stregua di tali considerazioni appare naturale che la sede del Congresso dei Periti Industriali sia individuata come quella ideale per realizzare la confluenza organica ed operativa di tutte le componenti della categoria, che proprio nel Congresso possono trovare ciascuna il proprio spazio e determinare poi in sintesi quell'unità di espressione sulla quale può fondarsi la rappresentanza politica necessaria alla categoria.

6.- Una rappresentanza politica che voglia essere autorevole e influente non può che tendere alla unitarietà, organizzandosi in struttura tale che, assorbendo in sé le dialettiche interne e maturando nel dibattito più esteso possibile quelle soluzioni o proposte che possono essere presentate come provenienti dall'intera categoria, sia valida e riconosciuta interlocutrice abituale dei poteri dello Stato e delle forze politiche e sociali.

Tutte le componenti della categoria hanno ragioni valide per individuare nel Congresso, quale assemblea generale dei periti industriali, organizzata e gestita in comune e garantita al massimo livello istituzionale, la struttura idonea a costituire la base della loro rappresentanza politica.

7.- E' dunque interesse ed onere dell'intera categoria stringersi come istituzioni, associazioni, come aggregazioni culturali e specialistiche, come singoli iscritti all'albo, in un patto di solidarietà politica, giuridica ed organizzativa, allo scopo di dare partecipazione, riconoscimento e sostegno al Congresso e alla struttura operativa di rappresentanza politica che ne è diretta emanazione: l'Organismo Unitario dei Periti Industriali (OUI) alla cui autorevolezza e capacità d'intervento è necessario dedicare, da parte di tutti, il più ampio e leale supporto.

L'Organismo unitario dei periti industriali, inoltre, tenderà al miglioramento dell'efficienza organizzativa e gestionale dei partecipanti, perseguendo gli scopi omogenei e funzionali propri del CNPI, dei Collegi professionali, dell'EPPI.

8.- Il solenne patto di solidarietà va a manifestarsi innanzitutto con l'approvazione e con rigorosa e fedele applicazione del seguente:

STATUTO

CAPO 1 IL CONGRESSO

Art. 1

1. Il Congresso è l'assemblea generale della Categoria dei Periti Industriali italiani e rappresenta il momento di confluenza e dibattito di tutte le sue componenti, sia istituzionali che associative.
2. Il Congresso determina gli indirizzi generali della Categoria, formulando proposte relative sia ai diritti fondamentali dei cittadini, sia alle questioni che riguardano la professione.

Art. 2

1. Il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (d'ora innanzi C.N.P.I.) e l'Organismo Unitario di cui al Capo II, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano gli indirizzi deliberati dal Congresso, operando in piena autonomia e in costante reciproca consultazione.
2. Le azioni dell'Organismo Unitario e del Consiglio Nazionale, che mantiene tutti i propri poteri di intervento, rappresentanza e riferimento istituzionale, debbono essere elaborate di concerto.

Art. 3

1. Il Congresso è composto dai delegati di ciascun Collegio professionale.
2. I delegati vengono eletti tra gli iscritti in una qualsiasi assemblea di Collegio professionale.
3. Ciascun Collegio professionale elegge tanti delegati quanti sono i suoi voti disponibili per l'elezione del CNPI al momento dell'Assemblea.
4. Per l'elezione dei delegati sono valide le Assemblee dei Collegi professionali celebrate non oltre dodici mesi prima della convocazione del Congresso.
5. All'elezione dei delegati possono partecipare tutti i periti industriali iscritti al Collegio di appartenenza in regola con le contribuzioni.

6. I delegati possono essere eletti anche sulla base di liste concorrenti.

Art. 4

1. I componenti del CNPI, del CdA e del CIG dell'EPPI, delle organizzazioni sindacali ed associative di categoria, i componenti dei Consigli di Collegio non delegati possono partecipare al Congresso, con diritto di parola ma non di voto attivo o passivo.
2. Possono altresì partecipare, con diritto di parola ma non di voto attivo o passivo, i singoli iscritti che presenteranno regolare domanda di partecipazione.

Art. 5

1. Il Congresso è convocato dal Presidente dell'OUPI d'intesa con il Presidente del CNPI e si svolge secondo le norme regolamentari approvate dall'Assemblea dell'OUPI.
2. E' presieduto dal presidente dell'OUPI che può chiamare a copresiederlo il Presidente del CNPI.
3. E' convocato in via ordinaria ogni due anni e il Comitato Organizzatore può differirne la convocazione fino a 6 mesi per motivi di particolare rilevanza.
4. L'Assemblea dell'OUPI, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o almeno 40 Collegi professionali possono chiedere la convocazione di un Congresso Straordinario, indicando il tema da trattare. In tal caso, il Presidente dell'OUPI, convoca senza indugio il Comitato Organizzatore del Congresso affinché provveda agli adempimenti di propria competenza.
5. Sono delegati al Congresso Straordinario i delegati eletti nel precedente Congresso Ordinario.
6. Il Comitato Organizzatore del Congresso è presieduto dal Presidente dell'OUPI.
7. La sede del Comitato Organizzatore è presso la sede dell'OUPI.
8. Il Comitato Organizzatore è composto da:
 - a) il Presidente del CNPI o suo delegato, nonché i componenti dell'Ufficio di Presidenza del CNPI;
 - b) Il Presidente e i componenti della Giunta dell'OUPI.
 - c) Il Presidente dell'EPPI o suo delegato.
 - d) I Presidenti delle Associazioni di categoria o loro delegati.
 - e) I Presidenti dei Sindacati di categoria o loro delegati.
9. Il Comitato Organizzatore:
 - a) delibera sul luogo ove sarà celebrato il Congresso ordinario o straordinario e viene integrato dal Presidente del Collegio ospitante e, su indicazione di questo, dai Presidenti degli altri Collegi della Regione.
 - b) Definisce i temi specifici sui quali il Congresso è chiamato a deliberare.

Art. 6

1. I lavori congressuali si aprono con le relazioni dei Presidenti del CNPI, dell'OUPI e dell'EPPI ciascuno per i temi di competenza.
2. I lavori congressuali sono regolati da un Ufficio di Presidenza di cui fanno parte i Presidenti del CNPI, dell'OUPI e dell'EPPI secondo le norme regolamentari emanate dalla Giunta dell'OUPI ed approvate, in prima istanza, dall'Assemblea di detto Organismo.
3. Sono costituite ed operano secondo le norme del regolamento congressuale:
 - a) La Commissione per la *verifica dei poteri*;
 - b) La Commissione per il coordinamento delle mozioni da sottoporre all'approvazione del Congresso.
 - c) La Commissione per lo Statuto e il Regolamento.
4. Il Congresso conclude i propri lavori:

- a) Approvando le mozioni che stabiliscono gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire secondo quanto previsto dall'art. 1.
- b) Con la proclamazione dei componenti l'Assemblea dell'Organismo unitario eletti secondo i principi degli articoli successivi.
- c) Con le determinazioni in ordine alle risorse finanziarie.

CAPO II L'ORGANISMO UNITARIO

Art. 7

1 - L'Organismo Unitario dei Periti Industriali è l'Organo al quale il Congresso conferisce, in relazione alla specifica competenza, la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberati congressuali, assumendo iniziative, promuovendo e curando attività di studio, informazione, comunicazione, divulgazione ed intervento presso le istituzioni e gli organismi politici, anche al fine di migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dei partecipanti, perseguendo gli scopi omogenei e funzionali propri del CNPI, dei Collegi professionali, dell'EPPI.

2 - L'OUPI è composto da:

- a) L'Assemblea e il suo Coordinatore;
- b) Il Presidente e la Giunta

Art. 8

1 - L'Assemblea dell'OUPI è composta da 24 componenti eletti dai Delegati al Congresso fra i suoi componenti.

2 - La votazione avviene su liste sostenute da almeno 20 delegati ad esclusione dei delegati candidati nelle liste presentate. Ogni delegato può sostenere una sola lista.

3 - Ogni lista comprende non più di 18 candidati, di cui almeno 2 appartenenti ad ogni collegio elettorale EPPI.

4 - Il numero di preferenze massimo che ogni delegato può esprimere è 18, anche su liste concorrenti.

5 - Sono eletti i 24 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità anche di anzianità di iscrizione all'Albo è eletto il candidato più anziano di età.

6 - In ogni caso deve essere garantita l'elezione di almeno 1 componente per ogni Collegio elettorale EPPI.

Art. 9

1 - La carica di componente dell'OUPI è incompatibile con quella di componente del CNPI, nonché componente dell'EPPI.

2 - L'incompatibilità non rimossa entro 30 giorni dall'elezione e l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive all'Assemblea dell'OUPI fanno decadere di diritto il componente dalla carica nell'OUPI.

3 - Nel caso di decadenza, dimissioni, impedimento o altro di un componente dell'OUPI gli subentra il primo dei non eletti nell'ultima elezione fatta salva la garanzia di cui al comma 6 dell'art. 8.

4 - I componenti dell'OUPI restano in carica almeno 40 mesi e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

5 - Decadono dalle loro cariche con il Congresso successivo alla loro elezione.

Art. 10

- 1 - L'assemblea dell'OUPI è convocata per la prima seduta di insediamento dal Presidente in carica o dal componente più anziano di età.
- 2- Tale prima seduta deve tenersi non oltre 30 giorni dalla chiusura dei lavori congressuali.
- 3- Nella prima seduta, presieduta dal componente più anziano di età, vengono eletti con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei presenti:
 - a) il Coordinatore dell'Assemblea;
 - b) il Presidente dell'OUPI;
 - c) il Vice Presidente dell'OUPI;
 - d) due componenti della Giunta.
- 4 - I membri eletti fanno parte dell'Assemblea.
- 5 - L'Assemblea è valida in presenza di almeno la metà dei suoi componenti più uno.
- 6 - In caso di parità di voti tra uno o più candidati, l'Assemblea procede al ballottaggio.
- 7 - L'Assemblea dell'OUPI disciplina il funzionamento e l'attività proprie e quelle della Giunta sulla base di un Regolamento interno che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 8 - Il Coordinatore dell'Assemblea ne presiede le sedute e cura il rispetto del regolamento.
- 9 - L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'OUPI secondo quanto previsto dal Regolamento.
- 10 - In caso di inerzia del Presidente dell'OUPI, l'Assemblea può essere convocata dal Coordinatore sulla base di una richiesta sottoscritta da almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- 11 - L'assemblea dell'OUPI delibera l'utilizzo delle risorse finanziarie determinate dal Congresso necessarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui allo Statuto e al Regolamento interno.
- 12 - L'Assemblea approva entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
- 13 - I bilanci dovranno essere inviati al CNPI, all'EPPI, a tutti i Collegi professionali, Sindacati e Associazioni di categoria.
- 14 - L'OUPI ha sede in Roma.

Art. 11

- 1 - La Giunta è costituita da:
 - a) dal Presidente dell'OUPI che ne ha la rappresentanza;
 - b) dal Vicepresidente;
 - c) dal Segretario;
 - d) dal Tesoriere.
- 2 - Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dalla Giunta con l'esclusione dei componenti di cui al successivo comma 5.
- 3 - In caso di parità, in ogni votazione, prevale il voto del Presidente
- 4 - La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Presidente, Segretario e Tesoriere del Consiglio dei Collegi professionali.
- 5 - Sono componenti di diritto della Giunta, senza diritto di voto:
 - a) Il Presidente del CNPI o suo delegato;
 - b) Il Presidente dell'EPPI o suo delegato;
 - c) I Presidenti delle Associazioni e dei Sindacati di categoria più rappresentativi.
- 6 - La giunta ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dell'OUPI; elabora proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea; mantiene assidui contatti con tutte le componenti istituzionali ed associative della Categoria al fine di coordinare ogni iniziativa; compie tutte le attività utili per il conseguimento degli obiettivi stabiliti

dall'Assemblea dell'OUPI ogniqualvolta vi fossero ragioni di urgenza ostate alla tempestiva convocazione dell'Assemblea.

7 – Tali attività vanno in ogni caso sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva.

BOLLATA

ART. 12
NORMA TRANSITORIA

1 – I Delegati al primo Congresso, fase costitutiva, saranno indicati elettivamente dai Consigli dei Collegi professionali entro il termine che sarà fissato dal Comitato Promotore indicato dalla 48° Assemblea dei Presidenti, integrato con i Rappresentanti degli Organismi istituzionali, associativi e sindacali di categoria; lo stesso decade in concomitanza con l'elezione dell'Assemblea dell'Organismo unitario.

2 – Per l'organizzazione di questa prima Assise si adopereranno il CNPI e l'EPPI ai quali andrà pure il compito di ospitalità in Roma del Comitato Promotore e dell'OUPI finché quest'ultimo non potrà disporre di una sede propria.

3 – Il primo Congresso potrà essere sostituito da una Assemblea generale dei Presidenti, convocata dal CNPI, alla quale parteciperanno tutti i Delegati e gli invitati individuati dal Comitato promotore. Avranno diritto di voto i soli Delegati eletti dai Collegi nel numero indicato nel comma 3 dell'art. 3.

ART.13

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA E DELLA GIUNTA DELL'ORGANISMO UNITARIO DEI PERITI INDUSTRIALI

CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

DISPOSIZIONE GENERALE

Ferme le disposizioni dello Statuto dell'Organismo Unitario dei Periti Industriali, il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività dell'Assemblea e della Giunta.

CAPO II DELL'ASSEMBLEA

Titolo I

Compiti, Costituzione ed Organi Interni

Art. 2

ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea nella prima seduta provvede, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, all'elezione a scrutinio segreto del Presidente, del Vice Presidente dell'Organismo Unitario, di 2 componenti della Giunta e del Coordinatore dell'Assemblea.
2. La votazione avviene separatamente per ciascuna carica attraverso distinte schede in cui possono essere indicati:
 - a. un solo nominativo per l'elezione del Presidente
 - b. un solo nominativo per l'elezione del Vice Presidente
 - c. due nominativi per l'elezione dei componenti della Giunta.
 - d. un solo nominativo per l'elezione del Coordinatore dell'Assemblea
3. Risultano eletti coloro che alla prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti validamente espressi.
4. In caso di parità di voti si procede ad ulteriori votazioni di ballottaggio solo tra coloro che abbiano riportato la parità di voti.
5. I nominativi che, nella scheda, sono indicati di seguito al numero di quello o di quelli consentiti si intendono per non apposti.
6. L'Assemblea, inoltre, ferme le attribuzioni statutarie:
 - a. definisce le linee generali di operatività dell'Organismo Unitario dei Periti Industriali anche per l'attuazione, specificazione, adattamento e sviluppo delle linee politiche contenute nelle mozioni approvate dal Congresso;
 - b. definisce le linee guida funzionali al miglioramento dell'efficienza organizzativa e gestionale del CNPI, dei Collegi professionali e dell'EPPI, nonché al perseguimento degli scopi propri degli stessi;
 - c. approva entro il 15 febbraio il conto preventivo per l'anno successivo e il conto consuntivo dell'anno precedente;
 - d. revoca il Presidente con le stesse modalità della sua elezione. In caso di revoca o di dimissioni del Presidente questi viene sostituito a ogni effetto dal Vice Presidente che, senza indugio, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.Il Vice Presidente sostituisce, altresì, il Presidente in caso di impedimento anche temporaneo.

Art. 3

COSTITUZIONE

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica.
2. Nel corso della seduta ciascun componente può chiedere la verifica del numero dei presenti prima di ogni votazione.
3. Se la verifica accerta la presenza di un numero dei componenti inferiore alla metà la seduta è sospesa per 30 minuti. Trascorso tale tempo si procede a nuova verifica e, permanendo il predetto numero di presenti, si dà luogo allo scioglimento della seduta.

Art. 4

CONVOCAZIONE

Il Presidente dell'Organismo Unitario convoca l'Assemblea almeno due volte l'anno in ogni caso qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente, ed in caso di sua inerzia il Coordinatore, deve convocarla senza indugio qualora giunga richiesta scritta dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, o almeno da 40 Collegi professionali.

La convocazione avviene mediante e-mail, fax o telegramma, da inviarsi almeno 7 giorni prima della seduta o, ricorrendo ragioni di urgenza, almeno 3 giorni prima, all'indirizzo indicato da ciascun componente.

Art. 5

ORDINE DEL GIORNO E AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La fissazione dell'ordine del giorno, salvo le integrazioni di cui al successivo articolo 13, compete al Presidente dell'Organismo Unitario e viene trascritto nell'avviso di convocazione.
2. L'avviso di convocazione, inoltre, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta con il nominativo del relatore per ciascun argomento.
3. Nel caso di convocazione urgente l'avviso deve altresì contenere l'indicazione delle relative ragioni.

Art. 6

RELATORE

1. Per gli argomenti di iniziativa della Giunta riferisce il Presidente o un relatore all'uopo designato.
2. Per gli argomenti di iniziativa assembleare la relazione è svolta da un firmatario della proposta.

Art. 7

ORGANI INTERNI

Sono organi interni dell'Assemblea il Coordinatore dell'Assemblea e il Segretario dell'Assemblea.

Art. 8

IL COORDINATORE

1. Il Coordinatore dirige la discussione e assicura l'ordinato svolgimento dei lavori; dichiara aperta la seduta dopo l'accertamento della valida costituzione dell'Assemblea mediante appello nominale dei componenti; dichiara chiusa la seduta per esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno; provvede con il metodo della conta alla verifica della valida costituzione dell'Assemblea in corso di seduta quando ne sia richiesto e adotta i provvedimenti di sospensione ovvero di scioglimento di cui al precedente art.3.
2. In caso di comportamenti che creino turbamento ai lavori il Coordinatore dell'Assemblea, dopo aver richiamato il responsabile, potrà richiedere all'Assemblea di adottare i provvedimenti ritenuti necessari ed adeguati fino all'allontanamento temporaneo o definitivo dall'aula.

Art.9

ELEZIONE DEL COORDINATORE

L'Assemblea elegge con le modalità di cui all'art.2, il proprio Coordinatore.
Il componente più anziano di età sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o di suo temporaneo impedimento.

Art.10

SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Il Coordinatore dell'Assemblea, di volta in volta, nomina tra i componenti dell'Assemblea un Segretario, la cui funzione è quella di redigere un sintetico processo verbale della seduta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea all'inizio della seduta successiva.

Art.11

SCRUTATORI

1. Il Coordinatore, all'inizio di ciascuna seduta, designa tre membri dell'assemblea alle funzioni di scrutatore per le votazioni siano esse palesi che segrete.
2. Gli scrutatori assistono il Coordinatore durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
3. Gli incarichi di cui agli artt. 7 e 11 sono incompatibili con l'appartenenza alla Giunta.

TITOLO II

Deliberazioni

Art.12

PROPOSTE DI DELIBERAZIONI - FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Le deliberazioni all'ordine del giorno, aventi ad oggetto l'approvazione di documenti o articolati devono essere depositate presso la Segreteria dell'Organismo Unitario almeno 5 giorni prima delle sedute ovvero in caso di convocazione urgente, 24 ore prima.
2. Tutti i componenti possono prendere visione delle proposte inserite all'ordine del giorno e ottenerne copia anche via e-mail.
3. L'assemblea approva le delibere a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.13

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

All'inizio delle sedute, a richiesta di almeno 20 componenti dell'Assemblea, può essere richiesta l'integrazione dell'ordine del giorno.

TITOLO III

Svolgimento delle Sedute

Art.14

RELAZIONE

Su ciascun argomento all'ordine del giorno prende per primo la parola il relatore che illustra la proposta di deliberazione.

Art.15
INTERVENTI

Dopo il relatore hanno diritto di prendere la parola tutti i componenti dell'Assemblea che, ne facciano richiesta al Coordinatore che accorda la parola secondo l'ordine in cui gli sono pervenute le richieste.

Art.16
SOSPENSIVE, EMENDAMENTI, CONTROPROPOSTE

Il componente che interviene sulla proposta, oltre che esprimere valutazioni e giudizi, può sollevare una questione sospensiva concernente l'opportunità di soprassedere dal deliberare sulla proposta ovvero può, a sua volta, proporre emendamenti ovvero controproposte. Al termine dell'intervento egli è tenuto a consegnare al Coordinatore dell'Assemblea il testo scritto contenente gli emendamenti ovvero la controproposta.

Art.17
REPLICA DEL RELATORE

1. Al termine degli interventi il relatore ha diritto di replicare immediatamente o, a sua richiesta, dopo un'opportuna sospensione della seduta. La richiesta di sospensione dovrà essere approvata dall'Assemblea.
2. In sede di replica il relatore può ritirare la proposta ovvero modificarla, consegnando il relativo testo scritto al Coordinatore dell'Assemblea.

Art.18
DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Dopo la replica del relatore ciascun componente, che ne faccia richiesta al Coordinatore per alzata di mano, ha diritto di annunciare all'Assemblea il proprio voto con intervento verbale da contenersi nel tempo massimo di due minuti e, alternativamente o cumulativamente, di allegare al verbale della seduta dichiarazione scritta contenente le motivazioni di voto.
2. Al termine degli annunci di voto il Coordinatore dell'Assemblea dichiara aperta la votazione.

Art.19
VOTAZIONI

1. Vengono poste in votazione, nell'ordine, le questioni sospensive, gli emendamenti a partire da quelli più lontani sino a quelli più vicini alla proposta ed infine la proposta.
2. La controproposta viene messa ai voti solo se la proposta, eventualmente emendata non sia stata approvata.

Art.20
MOZIONI D'ORDINE

1. Nel corso della seduta ogni componente può presentare mozioni sull'ordine del giorno o per il regolamento o per la priorità delle votazioni. Tali mozioni hanno la precedenza sulla questione principale.
2. Sulle mozioni d'ordine non potranno parlare che un oratore contrario e uno a favorevole per un tempo non superiore a 5 minuti ciascuno.
3. Sulle mozioni d'ordine si pronuncia a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

CAPO III
DEI GRUPPI DI LAVORO E DELLE COMMISSIONI SPECIALI

Art.21

COSTITUZIONE E COMPITI

Possono essere costituiti Gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, con il compito di elaborare studi, proposte per iniziative legislative e di altra natura riguardanti direttamente o indirettamente la Professione di Perito Industriale e le problematiche di carattere previdenziale proprie della categoria.

Art.22

COMPOSIZIONE

1. Ciascun gruppo di lavoro è coordinato da un Coordinatore e da un Segretario nominati dalla Giunta, nonché da un numero variabile di componenti, membri dell'assemblea, nominati dalla Giunta su proposta del Coordinatore.
2. Ai lavori del gruppo può essere chiesta la partecipazione di elementi esterni all'assemblea, esperti nelle materie oggetto di studio.

Art.23

FUNZIONAMENTO

1. Il Coordinatore concorda con gli appartenenti al gruppo i programmi di lavoro che possono essere realizzati anche attraverso la formazione di sottogruppi.
2. Il gruppo di lavoro tiene interlocuzione costante con la Giunta, la quale ha facoltà di chiedere, in ogni momento, una relazione sullo stato dell'attività.
3. La Giunta invita il Coordinatore del gruppo a partecipare alle sedute nelle quali si discute delle questioni oggetto di studio da parte del gruppo di lavoro.

Art.24

FINANZIAMENTO

A ciascun gruppo di lavoro è assegnato - nel conto preventivo - una disponibilità finanziaria per lo svolgimento delle proprie attività.

Art.25

COMMISSIONI SPECIALI

E' in facoltà dell'Assemblea istituire Commissioni speciali per esaminare particolari questioni o problemi ovvero per la organizzazione di convegni o congressi, fissandone, di volta in volta la durata, le regole di composizione e funzionamento e la disponibilità finanziaria.

CAPO IV
Della Giunta

Art.26

METODO COLLEGALE

La Giunta assolve ai compiti di cui all'art. 11 dello Statuto con l'apporto di tutti i componenti e secondo il metodo della collegialità.

Art.27

RELAZIONI ESTERNE

1. Il Presidente è il portavoce dell'Organismo Unitario nei riguardi dei pubblici poteri e dell'opinione pubblica, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, ed opererà nel rispetto dei principi regolamentari di cui all'art. 2 dello Statuto.
2. La funzione di portavoce può essere delegata dal Presidente ai componenti della Giunta aventi diritto di voto.

Art.28

ORGANIZZAZIONE

Presso la Giunta sono costituiti l'Ufficio di Segreteria e l'Ufficio di Tesoreria.

Art.29

UFFICIO DI SEGRETERIA

L'Ufficio di Segreteria ha il compito di organizzare e promuovere la comunicazione dell'Organismo Unitario con il Consiglio Nazionale, l'EPPI, con i Collegi e le Associazioni e i Sindacati di categoria, e, all'esterno, con i pubblici poteri. Organizza, altresì, un centro di raccolta di tutti i documenti d'interesse per la Professione di Perito Industriale.

Art. 30

UFFICIO DI TESORERIA

1. L'Ufficio di Tesoreria ha il compito di reperire le risorse finanziarie e la ricerca di fondi di finanziamento (interne ed esterne alla categoria) e di programmarne l'amministrazione e l'utilizzo, secondo principi di stretta economicità, con la predisposizione di strumenti di verifica periodica (almeno trimestrale) dei flussi di entrata e di uscita.
2. Il Tesoriere e il Presidente dispongono della firma disgiunta del conto corrente intestato all'Organismo Unitario e provvedono a tutti i pagamenti, in nome e per conto dell'Organismo stesso sulla base delle previsioni di spesa del conto preventivo approvato dall'Assemblea. Su autorizzazione o ratifica della Giunta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in sede di conto consuntivo provvedono alle spese straordinarie ed impreviste.

Art.31

CONVOCAZIONE

La Giunta è convocata dal Presidente (o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente) in via ordinaria almeno una volta al mese; in via straordinaria in qualsiasi momento, di iniziativa del Presidente o a richiesta congiunta di tre dei suoi componenti aventi diritto al voto.

Art.32

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché del giorno, dell'ora e del luogo della seduta. Esso deve essere inviato via e-mail, fax o telegramma all'indirizzo indicato da ciascun membro della Giunta almeno 7 giorni prima della seduta o, ricorrendo ragioni di urgenza almeno 2 giorni prima.

Art.33

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Organismo Unitario o in sua assenza dal Vice Presidente.
2. E' validamente costituita con la presenza di almeno 3 componenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.34

VERBALIZZAZIONE

1. Di ogni seduta della Giunta è compilato sintetico verbale a cura del Segretario che provvede a sottoscriverlo unitamente al Presidente.
2. Copia del verbale di ciascuna seduta viene inviato ai componenti dell'Assemblea tramite e-mail.

BOLZANA